

Comune di Noventa Padovana

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 22 del 25/06/2013

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Art. 2	Presupposto per l'applicazione del tributo.....	pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	pag. 3
Art. 4	Locali ed aree oggetto della tariffa.....	pag. 4
Art. 5	Esclusioni dal tributo.....	pag. 5
Art. 6	Riduzioni del tributo.....	pag. 6
Art. 7	Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.....	pag. 6
Art. 8	Agevolazioni.....	pag. 6
Art. 9	Altre riduzioni ed esenzioni.....	pag. 7
Art. 10	Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	pag. 7
Art. 11	Categorie di utenza.....	pag. 7
Art. 12	Tariffe del tributo.....	pag. 8
Art. 13	Riscossione.....	pag. 9
Art. 14	Dichiarazione.....	pag. 9
Art. 15	Tributo giornaliero.....	pag. 10
Art. 16	Tributo sui servizi indivisibili del Comune.....	pag. 10
Art. 17	Rimborsi.....	pag. 10
Art. 18	Attività di controllo e sanzioni.....	pag. 11
Art. 19	Entrata in vigore del regolamento.....	pag. 11
Art. 20	Clausola di salvaguardia.....	pag. 11
Allegato A	Tabella delle “Categorie di utenze non domestiche”.....	pag. 12

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità .
- 3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto all'art. 6.

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 14 o i componenti del nucleo familiare o coloro che usano in comune i locali;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal

rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4 – Locali ed aree oggetto della tariffa

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative diverse da quelle pertinenziali destinate a civile abitazione, di cui al successivo articolo 5, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 3) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) In sede di prima applicazione si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) - o della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 14, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
- 6) Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate alla tariffa nella misura convenzionale di 30 mq. per colonnina di distribuzione, anche multipla a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento al tributo con gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

Art. 5 – Esclusioni dal tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua, luce;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili con carattere di esposizione permanente.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo le sale operatorie, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- 3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
- 5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 6 – Riduzioni del tributo

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 2) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 3) La tariffa del tributo è, inoltre, ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Il contribuente deve dimostrare, con le fatture degli enti preposti che non si sono verificati consumi per un periodo di almeno 183 giorni nell'anno solare;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o con autocertificazione;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non siano locati.

Art. 7 – Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,5.
- 2) L'abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente è riconosciuto a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 8 – Agevolazioni

- 1) La parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio viene ridotta di una percentuale del 35%. La riduzione è concessa a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore.
- 2) Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tenuto conto del coefficiente KD, individuato sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, della categoria tariffaria di appartenenza e della superficie assoggettata al tributo. Il produttore dovrà preventivamente comunicare all'Ente Gestore l'avvio

dell'attività di recupero e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al recupero mediante specifica attestazione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la possibilità di integrarla anche successivamente.

Art. 9 – Altre riduzioni ed esenzioni

1) Il Comune può sostituirsi nel pagamento totale o parziale della Tariffa nei seguenti casi:

- nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o sociale segnalati dal servizio interventi sociali;
- utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

Tali oneri sono stabiliti con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe e sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa il cui ammontare è calcolato in base al gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione della Tariffa. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tariffa.

2) L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa, nelle fattispecie previste al comma precedente, deve essere presentata dall'utenza interessata al Comune entro 60 giorni dalla data della intervenuta fattispecie. In caso di accettazione da parte del Comune, con relativa copertura finanziaria, l'Ente Gestore procede alla riscossione senza addebito di sanzione ed interessi per eventuali ritardi.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 11 – Categorie di utenza

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, servizio militare di leva, studenti in collegi, ecc. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti

per almeno 60 giorni nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 14.

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- 3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Nell'individuazione delle categorie si tiene anche conto della specificità della realtà comunale (allegato A). I coefficienti sono determinati o possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.
- 4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è effettuata con riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività (codice ISTAT dell'attività, iscrizione alla C.C.I.A.A., atto di autorizzazione all'esercizio di attività, pubblici registri, denuncia ai fini I.V.A., ecc.). In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
- 5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 6) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 7) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 12 - Tariffe del tributo

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, dei

costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

- 4) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.
- 5) La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 6) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 7) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 13 – Riscossione

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono versati con le modalità previste dalla legge che saranno indicate negli inviti di pagamento inviati ai contribuenti.
- 2) Il tributo è liquidato in tre rate quadrimestrali, salvo diversa determinazione con delibera Consiliare, scadenti nei mesi di marzo, luglio e novembre.
- 3) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 4) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo inferiore a 3 euro.

Art. 14 – Dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici preposti o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., in tal caso si considera la data di invio, o inviata in via telematica con posta certificata o tramite fax.

- 3) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 15 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 %. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Art. 16 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune

- 1) Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, il quale può, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Art. 17 – Rimborsi

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.
- 3) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 18 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

Art. 20 Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie di utenze non domestiche.
1a. Associazioni, circoli, luoghi di culto 1b. Musei, biblioteche, scuole 02. Cinematografi, teatri, auditorium 03. Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 05. Stabilimenti balneari, piscine 06. Esposizioni, autosaloni 07. Alberghi, motel, agriturismo con ristorante 08. Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere 9a. Case di cura 9b. Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze 10. Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori 11. Uffici, agenzie, studi professionali 12. Banche e istituti di credito (aree sportello) 13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14. Edicola, farmacia, , tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozi per animali 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchieri 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco 19. Carrozzeria, officina, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio 23. Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche 24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26. Plurilicenze alimentari e/o miste 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia 28a. Ipermercati di generi misti 28b. Mercato agroalimentare di Padova 29a. Banchi di mercato generi alimentari 29b. Banchi di mercato frutta e verdura 29c. Banchi di mercato fiori 30. Discoteche, night club